

D.L. 73/2021
DECRETO
SOSTEGNI BIS

LE PRINCIPALI NOVITA':

- **A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI**
- **MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE**
- **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

ART. 1 - Contributo a Fondo Perduto

1

E' riconosciuto un **ulteriore contributo a fondo perduto** (credito d'imposta o accredito in conto corrente) a favore di tutti i soggetti che hanno la **partita IVA attiva al 26/05/2021** e hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

2

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto (credito d'imposta o accredito in conto corrente) a favore di:

- tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario,
- titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
- con ricavi o compensi non superiori a € 10 milioni nell'anno 2019





ART. 1 - Contributo a Fondo Perduto

CONDIZIONE:

- **calo di almeno il 30%** della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Su tale differenza verrà calcolato l'**ammontare del contributo spettante**, applicando le seguenti percentuali:

- fino a 100.000 €: 60%;
- 100.000 < fatturato 2021 - fatturato 2020 < 400.000 € : 50%
- 400.000 < fatturato 2021 - fatturato 2020 < 1.000.000 € : 40%
- 1.000.000 < fatturato 2021 - fatturato 2020 < 5.000.000 € : 30%
- 5.000.000 < fatturato 2021 - fatturato 2020 < 10.000.000 € : 20%

Nel caso in cui il contributo in oggetto abbia un **importo superiore** rispetto al contributo di cui al D.L. 41/2021, spetterà **soltanto la differenza**. Nel caso in cui abbia **importo inferiore**, non verrà **erogata** alcuna somma.

ART. 1 - Contributo a Fondo Perduto

Se non si è beneficiato del contributo a fondo perduto del D.L. 41/2021, ma si rientra nei requisiti e nelle condizioni del suddetto contributo, le percentuali da applicare alla differenza del fatturato medio mensile dei periodi presi a riferimento, sono le seguenti:

- fino a 100.000 €: 90%;
- 100.000 < fatturato 2021 - fatturato 2020 < 400.000 € : 70%
- 400.000 < fatturato 2021 - fatturato 2020 < 1.000.000 € : 50%
- 1.000.000 < fatturato 2021 - fatturato 2020 < 5.000.000 € : 40%
- 5.000.000 < fatturato 2021 - fatturato 2020 < 10.000.000 € : 30%





ART. 1 - Contributo a Fondo Perduto

3

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore di:

- tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario,
- titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
- con ricavi o compensi non superiori a € 10 milioni nell'anno 2019

CONDIZIONE:

- **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ammontare del contributo è determinato applicando la % che verrà definita con decreto del MEF alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate.

L'**istanza** per ottenere il contributo va **presentata** all'Agenzia delle Entrate **solo** se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta **2020** è presentata **entro il 10 settembre 2021**.

ART. 2 - Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Al fine di favorire la continuità delle **attività economiche** per le quali, per effetto delle misure restrittive causa Covid-19, sia stata **disposta**, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la **chiusura** per un periodo complessivo di **almeno quattro mesi**, è istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Le modalità e i termini per la presentazione della domanda del contributo verranno definite da successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze.



DECRETO SOSTEGNI BIS

ART. 4 - Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetta **in relazione** ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai **soggetti locatari esercenti attività economica**, il **credito** spetta a **condizione** che l'**ammontare** medio mensile del **fatturato** e dei **corrispettivi** del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia **inferiore** almeno del **30%** rispetto **all'ammontare** medio mensile del **fatturato** e dei **corrispettivi** del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

➔ Il credito d'imposta **spetta** anche **in assenza** dei **requisiti** ai soggetti che hanno **iniziato** l'attività a partire dal 1° **gennaio 2019**.



DECRETO SOSTEGNI BIS

ART. 9 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione

Il periodo di **sospensione** dei termini di **versamento** dei carichi affidati all'agente della riscossione viene portato **fino al 30 giugno**.





ART. 32 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali**, compresi gli enti del **Terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **spetta un credito d'imposta** in misura pari al **30% delle spese sostenute** nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il **credito d'imposta** spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario.

→ Il **credito d'imposta** è **utilizzabile** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in **compensazione** in F24.

ART. 36 - Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

Su domanda, sono riconosciute **ulteriori quattro quote di reddito di emergenza**, relative alle mensilità di **giugno, luglio, agosto e settembre 2021**, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei requisiti già previsti dal D.L. 34/2020 e s.m.i.



ART. 38 - Disposizioni in materia di NASpl

Dalla data di entrata in vigore del decreto e **fino al 31/12/2021** è **sospesa** l'applicazione della **riduzione del 3%** della NASpl **ogni mese** a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Dal 1° gennaio 2022 l'importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.



ART. 40 - Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale,

- i datori di lavoro che hanno subito un calo del fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre del 2019
- previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa

possono presentare domanda di CIGS per una **durata massima di 26 settimane** nel periodo tra il **26/05/2021**, data di entrata in vigore del presente decreto, e il **31/12/2021**.

N. B. La **domanda di CIGS** con la stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa deve riferirsi ai **lavoratori in forza al 26/05/2021**.

Per i trattamenti concessi ai sensi di questo articolo non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.





ART. 40 co. 4-5 - Proroga al divieto di licenziamento



Per le aziende che presenteranno domanda di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria ai sensi degli artt. 11 e 21 del d.lgs. 148/2015, è prorogato il divieto di licenziamento **nel limite della durata del trattamento di integrazione salariale** fruito entro il 31 dicembre 2021.

Rimangono consentiti i seguenti licenziamenti:

- giusta causa
- giustificato motivo soggettivo
- mancato superamento del periodo di prova
- superamento del periodo di comporto
- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa
- in caso di fallimento
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale



ART. 41 - Contratto di rioccupazione

→ Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Un **contratto a tempo indeterminato** diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro di quei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza.

Stipulato in **forma scritta**.



CONDIZIONE:

Definizione con consenso del lavoratore di un **progetto individuale di inserimento**, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore. il progetto ha **durata di 6 mesi**.

Al **termine del periodo di inserimento** (6 mesi) le parti possono **recedere** dal contratto **con preavviso** decorrente dal medesimo termine. Se le parti non si pronunciano, il contratto continua come contratto a tempo indeterminato.

→ **Esonero versamento del 100%** dei contributi previdenziali ed assistenziali (escluso INAIL) carico azienda **per 6 mesi**, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua.
N.B. L'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Commissione Europea.

ART. 42 - Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

DECRETO
SOSTEGNI BIS

Erogazione di un'indennità una tantum pari a 1.600 euro.

- **Lavoratori intermittenti:** con 30 giornate lavorate tra 01/01/2019 e 26/05/2021
- **Lavoratori stagionali e somministrati:** cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra 01/01/2019 e 26/05/2021
- **Lavoratori autonomi privi di P. Iva:** titolari di soli contratti occasionali tra 01/01/2019 e 26/05/2021 e attualmente non titolari di tali contratti
- **Incaricati alle vendite a domicilio:** reddito 2019 non superiore a 5.000 € e titolari di P.IVA attiva iscritti alla Gestione Separata alla data del 26/05/2021
- **Lavoratori dipendenti a tempo determinato (turismo e stabilimenti balneari):** titolari di uno o più contratti a tempo determinato di almeno 30 giornate tra 01/01/2019 e 26/05/2021; titolari nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato di almeno 30 giorni; assenza di rapporto di lavoro alla data 26/05/2021.



DECRETO
SOSTEGNI BIS

ART. 43 - Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti balneari e del commercio

CHI?

Datori di lavoro privati del settore **turismo, stabilimenti termali e del commercio**

QUANDO?

Dalla data di **entrata in vigore** ed **entro il 31 dicembre 2021**

COSA?

Esonero versamento dei contributi previdenziali (escluso INAIL) carico azienda nel limite del **doppio delle ore** di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

N.B. L'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Commissione Europea.

CONDIZIONE?

Resta fermo il **divieto di licenziamento**.





ART. 44 - Indennità per collaboratori sportivi

CHI?

·Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso: CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva (riconosciute dal CONI e dal CIP), società e associazioni sportive dilettantistiche.

CONDIZIONE?

Cessazione, riduzione, sospensione della loro attività **causa COVID**.

ESCLUSI?

Percettori di altro reddito da lavoro (reddito da lavoro autonomo, da lavoro dipendente e assimilati, pensioni di ogni genere e assegni equiparati), reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, ammortizzatori sociali e indennità previste dal D.L. 18/2020.

AMMONTARE

- 2.400 euro: se compensi 2019, relativi ad attività sportiva, **> 10.000 euro**;
- 1.600 euro: se compensi 2019, relativi ad attività sportiva, **tra 4.000 e 10.000 euro**;
- 800 euro: se compensi 2019, relativi ad attività sportiva, **< 4.000 euro**.

DECRETO
SOSTEGNI BIS



Seguici online!



www.studionecchio.it



INSTAGRAM
studio_necchio



FACEBOOK
Studio Necchio



LINKEDIN
Studio Necchio